

Oggetto: Regolamento per l'applicazione delle sanzioni . Approvazione modifiche per recepimento osservazioni del ministero delle finanze.

Il Consiglio Comunale

- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 10 , adottata nella seduta del 30/03/2006 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- Dato atto che in data 07/04/2006, con lettera raccomandata, protocollo n. 1915 è stata inviata copia del regolamento al Ministero delle finanze – dipartimento delle Entrate in applicazione dell'articolo 52 del Dlgs n. 446, del 15/12/1997;
- Che in data 18 /04/2006 il Ministero delle Finanze, dipartimento per le politiche fiscali, con lettera protocollo n. 9502/9505/2006/DPF/UFF ha rilevato alcune osservazioni in merito all'articolo 8 - del regolamento delle sanzioni che vengono così di seguito riportate:

“Si premette che la graduazione della sanzione, stabilita tra un minimo ed un massimo per ogni fattispecie di violazione, è rimessa unicamente ai criteri dettati dal dlgs, n. 472 del 18/12/1997, in particolare agli articoli 2,7,12.

Poiché si tratta di materia coperta da riserva di legge, il potere regolamentare del comune non si può esplicitare per quanto riguarda le sanzioni.

Tale concetto è stato ulteriormente chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze, dipartimento delle entrate n. 118 del 26 maggio 1999.

Di conseguenza non è legittima la graduazione della sanzione, stabilita con apposito atto deliberativo in caso di violazioni della stessa indole commesse in periodi diversi.

E' demandata al responsabile del tributo la valutazione della percentuale da applicare (tra un minimo della sanzione base aumentata di una metà al triplo) nel caso concreto tenuto conto dei criteri dettati dalla normativa attualmente in vigore.”

- Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla modifica del regolamento , articolo 8) recependo totalmente le osservazioni del Ministero delle finanze;
- Visti i pareri favorevoli espressi per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49,1° e 2° comma del TUEL del 18/08/2000n. 267;

Con n. 9 (nove) voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti resi per alzata di mano da n. consiglieri comunali presenti e n. 9 consiglieri comunali votanti,

Delibera

1. Per le motivazioni in premessa citate di modificare il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, articolo 8 violazioni continuate - nel modo che segue:

Art. 8 – Violazioni continuate

Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene opportuno dare applicazione nell'ambito dei tributi locali al solo istituto della violazione continuata, come disciplinato dall'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/1997, come modificato dall'art. 2 D.Lgs. 99/2000.

In ossequio alla previsione del suddetto articolo, si stabilisce di applicare una sanzione unica, commisurata sulla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al pagamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi.

E' demandata al responsabile del tributo la valutazione della percentuale da applicare (tra un minimo della sanzione base aumentata di una metà del triplo.

Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

2. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Fiscalità Locale – viale Europa 242 – 00100 ROMA – per i provvedimenti di competenza.

.....

Sulla presente proposta di deliberazione si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'articolo 49, 1° 2° comma del TUEL del 18/08/2000 n. 267:

- Parere favorevole per la regolarità tecnica:

Il Segretario Comunale
D.ssa Clelia Paola Vigorito

- Parere favorevole per la regolarità contabile:

Il Responsabile del servizio finanziario
Giacosa Carola